

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>		Pagina 1 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze		
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi		

## DUVRI

# INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

**Azienda Committente:** Carbosulcis S.P.A.

**Azienda in Appalto:**

**Lavori da eseguire:** Vendita e smaltimento materiali ferrosi.

<b>Prima stesura del documento:</b>	31/03/2023		
<b>Integrazione del documento:</b>	1 <sup>a</sup> :	2 <sup>a</sup> :	3 <sup>a</sup> :

**Redatto da SPP:** VS/CC 

### **ALLEGATI** (al presente documento)

1. Procedura Generale di Sicurezza "PGS 59 Ingresso nel sito".
2. Procedura Generale di Sicurezza "PGS42 Segnalazione comunicazione e gestione degli infortuni".
3. Procedura Generale di Sicurezza "PGS 46 Gestione dei dispositivi di protezione individuale".
4. Procedura Generale di Sicurezza "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".
5. "Planimetria di Emergenza".
6. Procedura Generale di Sicurezza "PGS 48 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi".
7. "SCHEMA RIASSUNTIVO COMPORAMENTI IN EMERGENZA".

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	<b>Pagina 2 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
1.1 Sospensione dei Lavori .....	4
1.2 Oneri e doveri .....	4
2. AZIENDA COMMITTENTE.....	5
3. AZIENDA APPALTATRICE .....	6
4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
4.1 Durata dei lavori:.....	8
4.2 Note per l'Impresa Appaltatrice.....	8
5. METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE .....	9
5.1 Regole generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.....	10
5.2 Individuazione dei rischi interferenti.....	10
6. PRESCRIZIONI.....	31
6.1 Uso di Attrezzature specifiche .....	31
6.2 Formazione e Informazione .....	31
6.3 Obblighi e divieti dei lavoratori .....	31
6.4 Pronto Soccorso ed Emergenza .....	33
7 DISPOSIZIONI FINALI.....	34
8. COSTI PER LA SICUREZZA .....	34
9. CONCLUSIONI .....	35
9.1 Implementazione.....	35
9.2 Validità e revisioni.....	36
9.3 Dichiarazioni .....	36

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 3 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## 1. PREMESSA

Il presente documento viene predisposto per i lavori oggetto dell'Appalto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalla Determinazione (naz.) n°3 del 05/03/2008 e per il lavori di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/08, nel caso in cui non sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici per la realizzazione dell'opera, (per i quali, quindi, non è prevista la redazione del PSC), a integrazione del PSS.

In particolare, il documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, affinché il Datore di Lavoro committente:

- *fornisca all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, ..., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".*  
(art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)
- *promuova la cooperazione ed il coordinamento, ..., elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera..."*  
(art. 26 comma 2 e comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)
- *"indichi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni..."*  
(art. 26 comma 5, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)

Si osservi che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere apposito documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Pertanto, le disposizioni sopra richiamate non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La Determinazione (naz. ) n°3 del 05/03/2008, "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza", ha chiarito i seguenti aspetti:

- A. Esistenza di <<interferenze>> e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
- B. Valutazione dei costi della sicurezza;
- C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	<b>Pagina 4 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Il DUVRI costituisce un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'interferenza.

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La Circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.24 del 14/11/2007, ha chiarito che il DUVRI è un documento <<dinamico>>, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

Inoltre, l'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

### **1.1 Sospensione dei Lavori**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

### **1.2 Oneri e doveri**

Prima dell'affidamento dei lavori, la Carbosulcis S.p.A., provvederà a:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al DLgs 81/08).
- Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento dei lavori.

Rimane a carico dell'Impresa Appaltatrice:

- Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- La informazione e formazione di tutto il personale;
- La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	<b>Pagina 5 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## 2. AZIENDA COMMITTENTE

<b>Nome</b>	Carbosulcis S.p.A.
<b>Sede Legale</b>	Nuraxi Figus - 09010 Gonnese
<b>Partita IVA</b>	00456650928
<b>Attività</b>	Gestione di rifiuti speciali non pericolosi tramite smaltimento in discarica di superficie. Progettazione e gestione di infrastrutture civili ed industriali, di superficie e di sottosuolo, nell'ambito dell'attività mineraria.
<b>Concessione Mineraria</b>	Monte Sinni
<b>Amministratore Unico</b>	Sig. Francesco Lippi
<b>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	
<b>Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)</b>	
<b>Num. Contratto d'Appalto Num. Ordine - CIG</b>	<a href="#">ASTA DI VENDITA</a>
<b>RSPP</b>	Ing. Valeria Santacroce
<b>Medico Competente</b>	Dott. Giancarlo Papi
<b>RLS</b>	Ing. Gian Matteo Sabiu

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	<b>Pagina 6 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

### 3. AZIENDA APPALTATRICE

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>e-mail</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice fiscale</b>	

#### Sede Legale

<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

#### Figure e Responsabili

Le figure/responsabili dell'impresa sono:

<b>Datore Lavoro</b>	
<b>Rappresentante Legale</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>RLS</b>	
<b>Medico competente</b> <i>(Se designato)</i>	
<b>Responsabile delle Emergenze</b>	

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 7 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

#### 4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

La seguente valutazione è relativa al servizio di carico, trasporto e smaltimento di materiali ferrosi CER 14 04 05 prodotti dalla società Carbosulcis S.p.A., derivanti dalle attività e provenienti dai ns cantieri minerari, non più utilizzabili per le attività svolte dalla società; tali materiali saranno stoccati nei piazzali aziendali di deposito temporaneo, nell'area piazzale materiali ferrosi, sia del sito di Nuraxi Figus che in quello di Seruci.

Tale servizio comprende anche la selezione, la movimentazione interna, la demolizione, il taglio, il carico, il trasporto e lo smaltimento, con attrezzature idonee, personale specializzato e tutto quanto occorre per eseguire l'intervento a regola d'arte, ivi compreso la pulizia dei luoghi, la messa in sicurezza dei siti di lavorazione, del personale e delle attrezzature proprie, il trasporto e lo smaltimento in idonei impianti autorizzati.

#### **IMPORTANTE:**

In seguito alle modifiche apportate al D. Lgs.81/2008 dalla Legge 215/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", si richiama l'attenzione sull'obbligo di cui all'art. 26, comma 8-bis:

**Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.**

**Pertanto, è cura del DEC richiedere tale informazione, ivi comprese le evidenze relative all'attività formativa per l'espletamento del ruolo.**

Inoltre, in riferimento all'emergenza COVID-19, è cura del DEC della Committente, informare il personale esterno che l'azienda raccomanda l'utilizzo delle mascherine FFP2 e che l'accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro sono vincolati all'utilizzo continuativo della mascherina FFP2 in tutte le particolari condizioni lavorative che si svolgono al chiuso, in luoghi condivisi da più lavoratori, in assenza del distanziamento interpersonale di un metro (es. in auto, durante lo svolgimento di riunioni, nelle attività formative, ecc.).

A tal fine, si evidenzia che la Committente, nelle figure sopra richiamate, è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa del documento "Prescrizioni aziendali contro il COVID-19" e deve vigilare affinché i lavoratori ne rispettino le disposizioni.

**Il Datore di Lavoro delle imprese esterne, nel dare piena attuazione alle disposizioni di cui al presente documento durante tutta la permanenza all'interno dell'azienda, deve assicurare per il proprio cantiere il rispetto di tutte le misure definite nel documento "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il**

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 8 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

**contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.**

**N.B.:**

I servizi dell’azienda in appalto si svolgono durante le normali operazioni eseguite dall’azienda committente.

**4.1 Durata dei lavori:**

L’azienda Appaltatrice ha stimato che per tale intervento saranno necessari i giorni di lavoro elencati nel seguito, ripartiti nelle varie fasi, per ognuna delle quali si riporta l’attività:

FASE	ATTIVITA’	GIORNI IMPIEGATI (Validità del Contratto)
1	Smaltimento, trasporto e vendita di materiali ferrosi.	(*)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
...		
<b>Totale giorni lavorativi:</b>		(*)

Il numero di giornate lavorative necessarie per i lavori in oggetto al presente documento, sarà definito successivamente al sopralluogo preventivo da parte delle ditte terze interessate, se previsto; in ogni caso, saranno specificate al momento della redazione del DSSC-DUVRI definitivo.

L’azienda Appaltatrice, fornirà all’azienda committente il proprio piano operativo per la sicurezza, POS/DVR/PSS (che diverrà parte integrante di questo documento), nel quale sarà riportata la propria analisi dei rischi, per ogni fase lavorativa.

Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte dell’azienda committente, ed oggetto di informazione ai lavoratori dell’azienda committente che svolgeranno la propria attività lavorativa nei pressi dell’area interessata dalle lavorazioni esplicitate nel documento.

**4.2 Note per l’Impresa Appaltatrice**

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	<b>Pagina 9 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Si stabilisce inoltre che la ditta appaltatrice potrà interromperli, qualora ritenesse nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla ditta appaltante, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

## **5. METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE**

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

I principali rischi di interferenza sono:

- A. Rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- B. Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- C. Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- D. Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore).

.....

Si osservi che:

- Oltre i rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, devono essere fornite informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- La valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno e ai lavoratori dell'impresa appaltatrice, ma anche ad altro personale che a vario titolo potrebbe essere presente nel luogo di lavoro.

Pertanto, prima di procedere alla individuazione e alla successiva valutazione dei rischi, partendo dalle informazioni contenute nel capitolato tecnico, dovranno essere individuate, per ogni singola attività, le fasi di lavoro.

Con la collaborazione delle funzioni aziendali interessate, saranno individuati con esattezza tutte le attività, i percorsi dei mezzi, le aree di lavoro, la tipologia delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, l'eventuale coinvolgimento nelle operazioni di personale della Committente (e/o di altre ditte terze) e/o la loro semplice presenza nei cantieri che potrebbe comunque generare contatti pericolosi.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 10 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Avvalendosi sempre della collaborazione delle suddette funzioni, saranno eseguiti inoltre vari sopralluoghi, tesi a una precisa comprensione dell'attività oggetto dell'appalto, dei percorsi dei mezzi e ad una mirata individuazione di tutti i rischi interferenti.

Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'appaltatore, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo.

Lo svolgimento di qualsiasi attività non contemplata nel presente appalto e/o che, per particolari ragioni, comporta delle variazioni rispetto ad esso, con l'introduzione di nuove interferenze, comporterà l'integrazione del presente documento e/o dovrà essere, eventualmente, autorizzata tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza allegata "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

### **5.1 Regole generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, il personale dell'Impresa Appaltatrice garantirà una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale responsabile del committente.

Sono state fornite al personale della dell'Impresa Appaltatrice informazioni dettagliate sulla natura delle operazioni svolte dalla Committente e sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e dei soggetti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione delle stesse; in merito a questo punto il Committente s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto della ditta appaltatrice la sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

È compito e dovere della Direzione dell'Impresa Appaltatrice garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, circa i rischi cui sono esposti operando all'interno del luogo di lavoro e a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

### **5.2 Individuazione dei rischi interferenti**

Nel seguito si procederà a fornire all'Impresa Appaltatrice informazioni inerenti:

- l'individuazione dei rischi interferenti, come indicato sopra;
- le misure di prevenzione e protezione predisposte;
- le regole di comportamento e le procedure organizzative e comportamentali definite;
- le regole di viabilità;
- gli impianti, i dispositivi, le attrezzature e le misure organizzative per la gestione dell'emergenza.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 11 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

- A. **Rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore:**

TIPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENTE	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE?		VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SI	NO	R=PxD (PGS48)
<b>PER LA SICUREZZA</b>			
Caduta durante la circolazione o altre operazioni, scivolamenti	X		R=PxD=2x2=4
Mezzi di trasporto	X		R=PxD=1x3=3
Caduta corpi	X		R=PxD=1x3=3
Proiezione di schegge, polveri liquidi	X		R=PxD=1x3=3
Carichi sospesi	X		R=PxD=1x3=3
Seppellimento		X	
Impiego di macchine, utensili	X		R=PxD=1x2=2
Uso di mezzi di sollevamento mobili	X		R=PxD=1x3=3
Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti	X		R=PxD=1x2=2
Investimento da mezzi mobili	X		R=PxD=1x3=3
Uso fiamme libere / sostanze infiammabili		X	
Frammenti, distacchi di roccia		X	
Utilizzo di videoterminali		X	
Esplosioni		X	
Incendi o fuochi	E		R=PxD=1x3=3
Rischio elettrico	X		R=PxD=1x3=3
Condizioni climatiche avverse	X		R=PxD=1x2=2
Contatto con superfici ustionanti		X	
<b>PER LA SALUTE</b>			
Rumore	X		R=PxD=1x3=3
Vibrazioni meccaniche		X	

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>		Pagina 12 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze		
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi		

Campi elettromagnetici	X		R=PxD=1x2=2
Radiazioni non ionizzanti		X	
Radiazioni ionizzanti		X	
Esposizione a sostanze / agenti chimici pericolosi	X		R=PxD=1x3=3
Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni		X	
Esposizione ad agenti biologici pericolosi	X		R=PxD=1x3=3
Esposizione a polveri	X		R=PxD=1x3=3
Esposizione a ectoparassiti	X		R=PxD=1x2=2
Asfissia o avvelenamento da gas (di scarico....)		X	
Esposizione ad agenti atmosferici (temperatura, umidità....)	X		R=PxD=1x2=2

Legenda:

X: rischio applicabile in condizioni normali di attività

E: rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

Di seguito vengono riportate le misure di prevenzione adottate dall'azienda committente per ogni singolo rischio interferente precedentemente individuato.

***In generale qualsiasi anomalia tale da compromettere la sicurezza dei lavoratori deve produrre il blocco delle operazioni da parte del preposto di turno.***

Le attività di vendita e smaltimento di materiali ferrosi, saranno effettuati presso:

- area Deposito Temporaneo di Nuraxi Figus;
- area Pesa di Nuraxi Figus;
- area piazzale materiale ferrosi Nuraxi Figus (orto del ferro);
- Piazzale Magazzino di Nuraxi Figus;
- area Deposito Temporaneo Seruci;
- area piazzale Seruci;

pertanto, le misure di prevenzione e le prescrizioni riportate nel seguito, fanno riferimento ai luoghi di lavoro e agli impianti, compreso i luoghi di percorrenza per il loro raggiungimento ai fini dello svolgimento dell'attività, come meglio specificato in oggetto al presente documento.

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
<b>Caduta durante la circolazione o altre operazioni, scivolamenti</b>	Le aree destinate alle attività di smaltimento, trasporto e vendita materiali ferrosi da svolgersi all'interno della Carbosulcis, Nuraxi Figus e Seruci, come anche i luoghi e i percorsi per il loro raggiungimento, saranno preventivamente resi idonei da parte della Committente allo svolgimento delle operazioni e liberati da eventuali ostacoli e/o ingombri,

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26  <b>Determinazione n°3 del 05/03/2008</b>)</p>	<b>Pagina 13 di</b> <b>36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## RISCHI

## MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

che potrebbero essere causa di cadute e scivolamenti.

A tal fine sarà cura del DEC verificare ogni area oggetto di intervento e i percorsi, prima dell'esecuzione dei lavori da parte della ditta terza.

È vietato al personale dell'impresa allontanarsi dal luogo interessato dalle attività, in modo particolare è vietato avvicinarsi ai pozzi, in ogni caso i percorsi di transito saranno definiti dal DEC.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di avvisare il DEC o il preposto Carbosulcis incaricato, in caso di anomalie che potrebbero pregiudicare il mantenimento delle condizioni di sicurezza (es. presenza e stoccaggio di materiali o attrezzature).

In generale, in tutti i luoghi operativi, si evidenzia la probabile presenza di terra, fango e la possibilità che il suolo sia bagnato; si rimarca quindi la necessità di prestare attenzione nel percorrere tali ambienti; verificare l'eventuale presenza di fango nelle soles delle scarpe antinfortunistiche e, se del caso, pulirle al fine di evitare scivolamenti.

Prima dell'inizio lavori, la ditta appaltatrice avrà cura di interdire l'accesso e il transito ai non addetti ai lavori per tutta la durata delle diverse fasi previste.

In generale, l'accesso al luogo di lavoro dovrà essere concordato di concerto con il RUP o il DEC, o con un preposto incaricato.

In generale, in caso di necessità legata alla gestione amministrativa del contratto, la ditta appaltatrice, potrà accedere agli stabili degli uffici direzionali siti a Nuraxi Figus, previo accordo con il RUP; tuttavia, per tutta la durata dell'emergenza COVID-19 tali accessi dovranno essere limitati allo stretto necessario, preventivamente autorizzati e dovranno avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione definite. Nel caso in cui quanto sopra si rendesse necessario, la ditta appaltatrice manifesterà l'esigenza al RUP che avrà cura di indicare l'accesso più idoneo allo stabile, anche in funzione della eventuale presenza di altre attività da parte di altre imprese esterne, coordinandosi preventivamente con i DEC dei relativi contratti.

Durante gli spostamenti a piedi, previsti solo se autorizzati, il personale dovrà transitare lungo i marciapiedi e laddove non presenti a bordo strada, prestando particolare attenzione dove il manto stradale è costituito da sterrato, buche e avvallamenti del terreno.

Si segnala inoltre che all'interno dell'azienda potrebbero essere in corso i lavori di collaudo della rete antincendio; anche in questo caso sarà necessario, al fine di evitare interferenze, attenersi alle indicazioni fornite dal DEC.

Prima dell'inizio dei lavori, prendere familiarità con l'ambiente di lavoro.

Eventuali esigenze non contemplate nel presente documento dovranno essere manifestate e concordate con il RUP.

**Utilizzare sempre idonee calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo e protezione metatarsale (S3-M-HRO-CI-SRC).**

### Mezzi di trasporto

In generale, all'interno dell'azienda, è prevista la circolazione di mezzi, sia appartenenti alla Committente che ad altre imprese appaltatrici che,

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26  <b>Determinazione n°3 del 05/03/2008</b>)</p>	<b>Pagina 14 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## RISCHI

## MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

pertanto, potrebbero interferire con le attività di cui al presente documento; al fine di scongiurare il rischio di interferenze, i mezzi devono procedere a velocità tale da non pregiudicare la sicurezza del conducente e di altre persone e nel rispetto delle prescrizioni individuate nella valutazione dei rischi e richiamate nel presente documento.

Si segnala che alcune strade all'interno dei cantieri interessati dalle attività di manutenzione verde aziendale, si presentano dissestate con buche e avvallamenti, pertanto, tutti i mezzi devono procedere con cautela.

È vietato superare i limiti imposti dalla Committente che nelle strade all'interno del sito di Nuraxi Figus è pari ai 20 Km/h.

In caso di spostamenti a piedi in superficie, transitare esclusivamente sui marciapiedi (ove presenti) o a bordo strada.

Il transito, sia con i mezzi che a piedi, come anche la sosta dei mezzi sono consentiti esclusivamente nelle aree previste per le operazioni oggetto del contratto.

Rispettare rigorosamente il percorso indicato dalla committente e prestare la massima attenzione al transito di macchine operatrici e mezzi di trasporto eventualmente presenti.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda a quanto prescritto nei paragrafi successivi.

Gli accessi ai luoghi di lavoro interessati dalle lavorazioni, dovranno essere concordati di concerto con il RUP o il DEC, o con un preposto incaricato.

È vietato accedere ai luoghi di lavoro in assenza di un referente Carbosulcis.

### Caduta corpi

Prima dell'inizio dei lavori richiamati nella descrizione delle attività nel presente documento, la Carbosulcis provvederà alla verifica della messa in sicurezza, e al mantenimento di tali condizioni, di tutte le aree di lavoro, finalizzata a scongiurare il rischio di caduta di corpi, a tutela di tutte le persone coinvolte, nel rispetto della legislazione vigente.

È vietato sostare in corrispondenza di luoghi e impianti in cui vi sia il pericolo di caduta di corpi.

Il DEC o un preposto Carbosulcis incaricato sarà sempre presente nei cantieri oggetto delle attività.

Non sostare, sotto i nastri trasportatori sebbene attualmente non siano in marcia.

Il carico dei materiali ferrosi, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e, come tali, i rischi propri sono contemplati nella valutazione del rischio dell'impresa stessa; pertanto, in relazione al rischio di caduta dei carichi, devono essere adottate tutte le misure precauzionali al fine di scongiurare il rischio di interferenze con i lavoratori della Committente o di altre imprese appaltatrici eventualmente presenti, come specificato nei paragrafi successivi; prima di effettuare le operazioni carico, sarà cura del DEC di concerto con il preposto dell'impresa appaltatrice, accertarsi che

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 15 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## RISCHI

## MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

nel raggio di azione non sia presente nessun lavoratore di altre imprese appaltatrici, della Committente stessa e coordinare le operazioni al fine che i lavoratori dell'impresa appaltatrice non direttamente interessati in tale fase si trovi in posizione di sicurezza. A integrazione delle prescrizioni di cui al presente documento, è compito del DEC assicurare la corretta applicazione dell'Allegato1 PGI59 Carico e Scarico merci in azienda.

Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

Durante la fase di carico, il conducente della ditta appaltatrice è tenuto ad adottare tutte le prescrizioni finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività, anche in funzione della tipologia del mezzo utilizzato; è cura del DEC assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge.

**Indossare sempre i DPI per la protezione del capo idoneo.**

### Proiezione di schegge, polveri, liquidi

Il rischio è limitato alle eventuali attività che potrebbero essere in corso durante i percorsi di accesso all'area di lavoro; infatti, durante lo svolgimento dei lavori oggetto al presente documento, sarà interdetto l'accesso ai non addetti ai lavori nell'area individuata e sarà sospesa qualsiasi altra attività; tuttavia, se nell'intorno dell'area di lavoro interessata dalle attività di vendita e smaltimento materiali ferrosi, sono in corso, da parte della Committente o di altre imprese appaltatrici, delle operazioni che prevedono la proiezione di polveri e/o liquidi, i lavoratori, dovranno mantenersi a distanza di sicurezza, in maniera tale da preservarsi dall'esposizione a tale rischio; nel caso in cui non fosse possibile, sarà cura del preposto Carbosulcis coordinare le attività nel rispetto della sicurezza e salute di tutti i presenti e valutarne la sospensione di concerto con i DEC dei rispettivi contratti.

**Utilizzare sempre i D.P.I. per la protezione degli occhi (occhiali panoramici o antischeggia).**

### Carichi sospesi

Il rischio è connesso con le attività di carico dei materiali ferrosi, da parte dell'impresa appaltatrice e, pertanto, è contemplato nella valutazione del rischio dell'impresa stessa; l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali al fine di scongiurare il rischio di interferenze con i lavoratori della Committente o di altre imprese appaltatrici eventualmente presenti, nelle fasi operative da svolgersi all'interno dell'azienda, come specificato nei paragrafi successivi; prima di effettuare le operazioni oggetto della valutazione di cui al presente documento, sarà cura del DEC di concerto con il preposto dell'impresa appaltatrice, accertarsi che nel raggio di azione non sia presente nessun lavoratore di altre imprese appaltatrici, della Committente stessa e coordinare le operazioni al fine che i lavoratori dell'impresa appaltatrice non direttamente interessati in tale fase si trovi in posizione di sicurezza.

Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 16 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## RISCHI

## MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

n. 81/08.

In riferimento alle potenziali interferenze generate da attività della Committente o di altre imprese esterne, il rischio è limitato alle eventuali attività che potrebbero essere in corso durante i percorsi di accesso alle aree di lavoro e in prossimità dei luoghi interessati dai lavori dell'impresa appaltatrice.

Nel caso in cui in tali luoghi siano in corso attività da parte della Committente o da altre ditte esterne, che prevedono il rischio di esposizione a carichi sospesi, sarà cura del DEC o del preposto incaricato coordinare le attività nel rispetto della sicurezza e salute di tutti i presenti.

Si evidenzia il divieto ai lavoratori dell'impresa appaltatrice di sostare o transitare sotto tali carichi o nel raggio di azione e l'obbligo di segnalare al DEC qualsiasi condizione che possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in cui non fosse possibile evitare tale rischio, sarà cura del DEC, o del preposto Carbosulcis, coordinare le attività nel rispetto della sicurezza e salute di tutti i presenti.

**In ogni caso, indossare sempre i DPI per la protezione del capo e degli arti inferiori.**

### Seppellimento

#### Impiego di macchine, utensili

Il rischio è connesso con le attività che potrebbero essere in corso nelle aree interessate dai lavori oggetto al presente documento e nei percorsi di accesso agli stessi.

Al fine di scongiurare i rischi di interferenza, i percorsi di accesso saranno preventivamente verificati dal DEC o da un preposto incaricato che avrà cura di coordinare il transito, nei luoghi oggetto dell'intervento.

Le aree di lavoro interessate dalle attività di vendita e smaltimento materiali ferrosi, saranno preventivamente delimitate e segnalate, l'accesso sarà consentito al solo personale e mezzi autorizzati. Qualsiasi condizione o evento che potrebbe compromettere il mantenimento delle condizioni di sicurezza dovrà essere immediatamente comunicata al DEC o al preposto incaricato dalla Carbosulcis.

Sarà cura del DEC coordinare le attività, tra l'azienda appaltatrice e la committente, durante le fasi lavorative sarà presente il solo personale interessato dalle lavorazioni; l'area sarà segnalata e delimitata.

Non è consentito all'impresa appaltatrice l'accesso ai locali, impianti e più in generale a tutti i luoghi di lavoro non interessati dai lavori di cui al presente documento, a prescindere dal fatto che vi siano in corso altre attività.

#### Uso di mezzi di sollevamento mobili

Il rischio è connesso con le attività che potrebbero essere in corso all'interno dell'area di intervento oggetto al presente documento e nei percorsi di accesso agli stessi, in quanto potrebbero esservi in corso attività di uso di mezzi di sollevamento mobili da parte della Committente

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 17 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## RISCHI

## MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

e di altre imprese appaltatrici.

Al fine di evitare il generarsi di pericolose interferenze e nel rispetto delle modalità operative, durante i lavori di vendita e smaltimento di materiali ferrosi, sarà sospeso il transito di tali mezzi all'interno dell'area e la stessa sarà preventivamente delimitata e segnalata.

Le eventuali attività, nei luoghi limitrofi all'area di intervento, dovranno essere coordinate tra il DEC e il Responsabile del reparto o preposto incaricato, al fine di scongiurare il rischio di interferenze tra i lavoratori, ivi compresi i percorsi di accesso.

Non è consentito l'accesso a qualsiasi area non interessata dalle lavorazioni di cui al presente documento; pertanto, i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno tenersi sempre a distanza di sicurezza dai carrelli elevatori o da altri mezzi caricatori, non allontanarsi dal luogo oggetto dell'intervento e rispettare quanto indicato nel presente documento.

### Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti

Il rischio è contemplato nelle fasi di transito dell'impresa appaltatrice per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, in quanto potrebbero esservi in corso attività di trasporto e manovra di materiali da parte della Committente o di altre imprese appaltatrici.

Nelle aree oggetto delle attività di cui al presente documento non si riscontra tale rischio di interferenze in quanto, l'accesso sarà interdetto ai non addetti ai lavori, siano questi lavoratori Carbosulcis o appartenenti ad altre imprese esterne, ad eccezione del personale Carbosulcis interessato laddove questo non costituisca un rischio aggiuntivo proprio delle attività. Qualsiasi condizione o evento che potrebbe compromettere il mantenimento delle condizioni di sicurezza dovrà essere immediatamente comunicata al DEC o al preposto incaricato dalla Carbosulcis.

Nel caso di esigenze differenti da parte della committente, il DEC o un preposto incaricato, richiederà alla ditta appaltatrice la sospensione delle attività per il tempo necessario. Non è consentito l'accesso alle aree in cui tali attività potranno essere in corso, pertanto, i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno tenersi sempre a distanza di sicurezza e rispettare quanto indicato nel presente documento.

Non è consentito all'impresa appaltatrice l'accesso ai locali, impianti e, più in generale, a tutti i luoghi di lavoro non interessati dai lavori di cui al presente documento, a prescindere dal fatto che vi siano o meno in corso altre attività.

### Investimento da mezzi mobili

Rispettare sempre la segnaletica presente in azienda, i percorsi indicati dalla Committente e seguire sempre le indicazioni fornite dal DEC o da un preposto incaricato; non è consentito prendere iniziative personali.

Il transito a piedi è consentito esclusivamente nelle aree dedicate e per le operazioni previste dal contratto; prima di attraversare le strade, accertarsi che non stiano transitando i mezzi mobili, soprattutto in corrispondenza degli ingressi/uscite.

Si ribadisce che, all'interno dell'area di lavoro, i mezzi devono procedere a

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 18 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE				
	<p>velocità tale da non pregiudicare la sicurezza del conducente e di altri, nel rispetto delle prescrizioni richiamate nel rischio "mezzi di trasporto". <b>Tutti i lavoratori dovranno essere dotati di indumenti ad alta visibilità.</b></p>				
<b>Uso fiamme libere/sostanze infiammabili</b>					
<b>Campi elettromagnetici</b>	<p>Le zone caratterizzate dalla presenza di campi elettromagnetici (CEM) sono segnalati da apposita cartellonistica nella quale sono indicati anche i relativi rischi e divieti. Per quanto riguarda l'esposizione professionale si evidenzia tuttavia che, presso i luoghi di lavoro Carbosulcis, i livelli di induzione di campo magnetico ed elettrico, rilevati sia in bassa che in alta frequenza, sono risultati inferiori ai valori di azione indicati al Titolo VIII, Capo IV del D. Lgs. n. 81/2008.</p>				
<b>Frammenti, distacchi di roccia</b>					
<b>Utilizzo di videoterminali</b>					
<b>Esplosioni</b>					
<b>Incendi o fuochi</b>	<p>È vietato l'accesso a zone diverse da quelle interessate alla movimentazione dei materiali ferrosi, nonché l'uso della fiamma ossidrica in tutti i punti ove sia possibile lo sviluppo d'incendi. Pertanto, qualora il ricorso alla stessa dovesse rendersi inevitabile, l'uso sarà consentito solo dopo aver preso tutte le precauzioni atte ad evitare il possibile sviluppo e propagazione d'incendi nell'area interessata e, in ogni caso, solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dal DEC. Applicare quanto contenuto nello "Schema riassuntivo comportamenti in caso di emergenza".</p>				
<b>Rischio elettrico</b>	<p>Durante l'utilizzo dei mezzi per il carico di materiali ferrosi, è importante, in presenza di linee elettriche, rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza di cui alla Tabella 1 (Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette) dell'Allegato IX al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. <i>"Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche"</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Un (kV)</th> <th>D (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Un (kV)	D (m)	< 1	3
Un (kV)	D (m)				
< 1	3				

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 19 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
--------	--------------------------------

1 < Un < 30	3,5
30 < Un < 132	5
> 132	7

Dove Un = tensione nominale.

Nel caso in cui, nello svolgimento delle attività, dovesse verificarsi qualsiasi situazione o condizione che possa introdurre il rischio elettrico e più specificatamente il mancato rispetto delle prescrizioni sopra richiamate, sarà cura del preposto dell'azienda appaltatrice interrompere le lavorazioni e interfacciarsi con il DEC e con il RUP (responsabile del reparto MANEL), i quali provvederanno alla messa in sicurezza la linea adiacente sotto tensione; le attività potranno riprendere solo in seguito all'emissione dell'apposito Permesso di Lavoro (PGS 57) da parte della Committente.

**Condizioni climatiche avverse**

Nel caso in cui le condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia intensa, forte vento o sole intenso) rendano rischioso lo svolgimento dei lavori, interrompere gli stessi fino a quando sia possibile operare in piena sicurezza. In caso di scarsa visibilità o impercorribilità delle strade, sostare nelle apposite aree identificate e segnalare l'anomalia riscontrata alla Committente.

**Contatto con superfici ustionanti**

**Rumore**

Il rischio rumore, sebbene sia piuttosto remoto, potrebbe essere generato dalle attività dei mezzi eventualmente presenti nelle zone limitrofe al luogo oggetto di intervento.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo I e Capo II, tutte le misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori devono essere adottate al superamento del valore superiore di azione (art. 192 del D.Lgs. n. 81/2008), pari a LEX,8h=85 dB(A). Considerato, pertanto, che in alcuni impianti, quando questi sono in marcia, e in alcuni cantieri del sottosuolo, il valore superiore di azione viene superato, devono essere obbligatoriamente utilizzati i D.P.I. per la protezione dell'udito.

Tutti i lavoratori devono essere formati e informati sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e, ai sensi dell'art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008, addestrati all'uso degli otoprotettori.

**Vibrazioni meccaniche**

**Radiazioni non ionizzanti**

**Radiazioni ionizzanti**

**Esposizione a sostanze/Agenti chimici pericolosi**

Il rischio è contemplato quale misura di cautela, al fine di informare i lavoratori dell'impresa appaltatrice della presenza di sostanze chimiche in alcuni luoghi in cui dovranno operare.

La Committente, prima dell'affidamento dei lavori, provvederà ad

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 20 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
--------	--------------------------------

allontanare gli eventuali agenti chimici presenti o a segnalarli opportunamente, in maniera tale che sia scongiurato il rischio per i lavoratori dell'impresa appaltatrice di entrarvi a contatto.

Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovessero rilevare la presenza di agenti chimici di proprietà della Carbosulcis che potrebbero creare interferenza nello svolgimento delle attività, dovranno segnalarlo immediatamente al DEC che provvederà a recuperarli al fine di evitare il rischio di venire a contatto, in maniera accidentale, con sostanze chimiche pericolose.

**Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni**

**Esposizione ad agenti biologici pericolosi**

Il rischio è contemplato ai fini dell'emergenza da COVID-19. La Carbosulcis S.p.A., in conformità alle disposizioni di cui ai provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria internazionale causata dal virus SARS-CoV-2, ha attuato le misure e le prescrizioni atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus (rif. Prescrizioni aziendali contro il COVID-19; Regolamento su utilizzo DPI (COVID-19).

È cura del DEC fare osservare gli adempimenti e le prescrizioni previsti nei documenti sopra richiamati, ivi comprese le modalità operative relative all'ingresso in azienda (obbligo di utilizzo dei DPI come previsto dal protocollo aziendale), e le indicazioni per l'utilizzo dei servizi igienici dedicati alle imprese esterne.

[Tutti i lavoratori dovranno avere in dotazione la maschera antipolvere FFP2 senza valvola, occhiali di protezione.](#)

**Esposizione a polveri**

Poiché gli accessi ad alcuni luoghi di intervento avvengono attraverso strade e piazzali sterrati, è contemplato il rischio di sollevamento di polveri, soprattutto in giornate particolarmente ventose o in seguito al transito di mezzi, sebbene i percorsi siano regolarmente inumiditi.

**Tuttavia, in caso di sollevamento di polveri, ad esempio in giornate particolarmente ventose, tutti i lavoratori dovranno avere in dotazione la maschera antipolvere con filtro P3 e gli occhiali panoramici.**

**Esposizione a ectoparassiti**

Prestare attenzione alle punture di insetti, in particolar modo alla presenza di vespe, soprattutto nei periodi primaverili ed estivi.

**Asfissia o avvelenamento da gas (di scarico,...)**

**Esposizione ad agenti atmosferici (temperatura, umidità,...)**

Nel caso in cui le condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia intensa, forte vento o sole intenso) rendano rischioso lo svolgimento dei lavori, interrompere gli stessi fino a quando sia possibile operare in piena sicurezza. In caso di scarsa visibilità o impercorribilità delle strade, sostare nelle apposite aree identificate e segnalare l'anomalia riscontrata alla

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 21 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## RISCHI

## MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Committente.

### B. Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

**In generale, le aree interessate dalle attività di vendita e smaltimento materiali ferrosi, possono essere frequentate dai lavoratori della committente e dalle ditte terze eventualmente presenti. Al fine di escludere ogni interferenza connessa con l'accesso ai luoghi interessati per i quali si devono rispettare le prescrizioni indicate al paragrafo 5.2, sarà cura del DEC coordinarsi con i responsabili dei reparti; le aree dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate prima dell'avvio degli interventi previsti e l'accesso sarà interdetto ai non addetti ai lavori ad eccezione del personale della Committente autorizzato.**

**Pertanto, i lavori dovranno essere concordati con il DEC o un suo preposto incaricato, il quale sarà a disposizione per tutta la durata dei lavori.**

Si segnala che nei nell'area interessata dalle attività di vendita e smaltimento materiali ferrosi, potrebbe essere in corso l'attività di recupero materiali ferrosi dal sottosuolo da parte della ditta CONSORTILE BONIFICHE SUD SARD. ARL, con conseguente transito di mezzi; al fine di eliminare le interferenze tra le due attività, sarà cura del RUP/DEC, con la collaborazione del responsabile MANMI coordinare le attività in collaborazione con i preposti delle aziende appaltatrici.

Inoltre, si segnala che nei pressi dell'area deposito materiali ferrosi, potrebbero essere in corso le attività di preparazione terreno per coltivazione sperimentale, attività a carico dell'impresa Agricola Raffaele Antonio Lebiu, sebbene l'area interessata non sia coinvolta nelle attività di preparazione del terreno, i due piazzali sono uniti tra loro su un lato carrabile; al fine di eliminare le interferenze tra le attività, sarà cura del RUP/DEC, con la collaborazione dei responsabili RISVI e MANMI, prima dell'avvio delle attività, chiudere l'accesso confinante tra le due aree; pertanto, per l'accesso al piazzale deposito materiali ferrosi si utilizzerà l'ingresso NORD, mentre per l'accesso al piazzale sterrato si utilizzerà l'ingresso SUD, come da foto di seguito.

Sarà comunque necessario adottare il cantiere della segnaletica specifica per indicare la presenza di operatori nell'area dedicata alla piantumazione.

# DUVRI

(D.Lgs. 81/2008, art. 26  
**Determinazione n°3 del 05/03/2008)**

**Pagina 22 di  
 36**

**Titolo:** Individuazione rischi interferenti  
 Misure adottate per eliminare le interferenze

**File:** 23\_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali  
 ferrosi



Si evidenzia che, i percorsi all'interno del sito di Seruci potrebbero essere interessati dal transito di mezzi pesanti (movimento terra, camion, ecc.) dovuto alle attività di riqualificazione ambientale del sito di Seruci; pertanto, prima dell'avvio dei lavori di cui al presente documento, il DEC dovrà interfacciarsi con il Responsabile del reparto IMPAS, al fine di definire eventuali prescrizioni per l'eliminazione delle interferenze dovute alla viabilità.

Inoltre, il sito di Seruci è interessato da lavorazioni a cura del reparto POZZI o dai lavori di ripristino del castello di pozzo 1; pertanto, sarà cura del DEC interfacciarsi rispettivamente con il responsabile POZZI e con il CSE dei lavori di ripristino del castello, ai fini della gestione delle interferenze dovute alla viabilità.

Tali modalità dovranno essere estese a tutte le attività eventualmente in essere (sia da parte della Carbosulcis sia da parte delle imprese esterne) nel momento in cui si effettuerà l'intervento in oggetto al presente documento.

L'area in corrispondenza della pesa, rappresenta la zona a maggior rischio di interferenze per l'elevata probabilità di sovrapposizione di attività svolte da appaltatori diversi, e conseguentemente, data la particolare tipologia delle attività che interessano tale zona, per la presenza contemporanea di mezzi pesanti appartenenti alle varie ditte appaltatrici e di mezzi Carbosulcis, nonché di personale circolante a piedi.

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento delle varie attività e migliorare la fluidità della circolazione, in tale area, la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo,

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	<b>Pagina 23 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

i conducenti devono rispettare, con il massimo rigore, la segnaletica presente, gestire la movimentazione e le precedenza di transito nel rispetto del codice della strada e, laddove necessario, fermare i mezzi, nonché, osservare le eventuali indicazioni fornite dal personale, che potrebbe essere incaricato di gestire a terra il traffico veicolare, nei momenti di maggiore affluenza.

Nei momenti di congestione del traffico in prossimità della pesa, dovuti ad esempio alla presenza contemporanea di più mezzi che devono eseguire la pesata, evitare di scendere dal mezzo per non creare ulteriori situazioni di pericolo, rispettare ordinatamente il proprio turno e seguire rigorosamente le indicazioni fornite dal personale Carbosulcis, operante nella pesa stessa.

È vietato sostare con i mezzi al di fuori delle aree adibite a parcheggio; in caso di sosta prolungata spegnere il motore.

Gli autisti ed eventuali collaboratori dovranno essere dotati di indumenti ad alta visibilità.

In generale, la strada principale, (che costeggia l'impianto di Trattamento, il Laboratorio Analisi,...), che dall'area della pesa porta deposito temporaneo, è trafficata anche da altri mezzi, appartenenti alla Committente e/o ad altre Imprese Appaltatrici, che potrebbero dar luogo a interferenze nella viabilità; pertanto, durante il transito, i mezzi dovranno rigorosamente rispettare la segnaletica e i limiti di velocità aziendali imposti, prestando attenzione al fatto che il manto stradale in alcuni punti è sconnesso.

Prima dell'inizio dell'attività, i lavoratori dell'Impresa di Appalto dovranno essere a perfetta conoscenza delle informazioni relative al percorso dei mezzi delle varie attività, e conseguentemente delle possibili interferenze; si raccomanda di coordinare i lavori con il DEC.

Il mezzo dovrà sostare, durante tutta l'esecuzione dei lavori, nelle aree indicate in modo da non intralciare il transito di altri mezzi lungo la strada.

È fondamentale che, durante il transito, il mezzo rispetti rigorosamente la segnaletica, i limiti di velocità aziendali imposti e le precedenza di transito, secondo il codice della strada e le prescrizioni aziendali.

Attenersi alle prescrizioni indicate nel presente documento, con riferimento particolare al rischio "Mezzi di trasporto".

Qualora dovessero manifestarsi esigenze particolari che richiedono una deviazione rispetto al percorso prestabilito, che possono incidere sulle interferenze e, quindi, sulla sicurezza, queste dovranno essere valutate ai fini dell'individuazione di nuove interferenze che, nel caso siano rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro", se ricadente nel campo di applicazione. Inoltre, ai fini delle interferenze sulla viabilità, si segnala che all'interno dell'azienda attualmente sono in corso le seguenti attività ricadenti in Titolo IV del D.Lgs. 81/2008:

- Adeguamento linea antincendio (allo stato attuale, limitatamente alle attività di collaudo);
- Progetto ARIA;
- Lavori di installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura del COE;

inoltre, ai fini della gestione delle interferenze si segnala la presenza delle attività legate ai seguenti progetti:

- Spirulina Noa;
- Progetto FeDE.

pertanto, sarà compito del DEC coordinarsi con i rispettivi CSE e referenti Aziendali.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 24 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Qualora dovessero manifestarsi esigenze particolari che richiedono una deviazione rispetto al percorso prestabilito, che possono incidere sulle interferenze e, quindi, sulla sicurezza, queste dovranno essere valutate ai fini dell'individuazione di nuove interferenze che, nel caso siano rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro", se ricadente nel campo di applicazione.

**R=PxM=2x2=4**

**C. Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:**

**Il presente DUVRI sarà integrato all'atto dell'affidamento dei lavori in relazione alla valutazione dei rischi contenuta nel POS della Ditta assuntrice e alle modalità di esecuzione dei lavori.**

**In seguito, sono riportati i rischi che in relazione alla natura dei lavori, si presume possano essere immessi da parte dell'Appaltatore.**

**Macchine ed attrezzature**

Il tipo di attrezzatura utilizzata deve essere adeguata all'impiego ed integra in tutte le sue parti; nello specifico, le attrezzature devono possedere i requisiti di sicurezza ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al tipo di lavoro da svolgere e mantenute in buono stato di conservazione e di efficienza (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008).

Le operazioni di carico, trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, richiedono l'utilizzo di mezzi e di macchine operatrici quali: camion, gru, ecc.

Per lo svolgimento di qualsiasi attività, è di fondamentale importanza rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dalla suddetta funzione aziendale nella figura del DEC o da un preposto incaricato.

Durante la fase di carico, accertarsi tutti gli addetti al coordinamento delle manovre di carico si trovino a distanza di sicurezza.

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, quali ad esempio i lavori all'aperto e/o i lavori eseguiti in luoghi umidi e bagnati o a contatto con parti metalliche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche (Allegato VI del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Per l'utilizzo di qualsiasi mezzo e/o attrezzatura da lavoro in cantiere, è vincolante la conformità alla legislazione cogente, ivi comprese le verifiche periodiche previste dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e l'operatore deve essere abilitato (si veda il paragrafo 6.2) alla conduzione e all'utilizzo dell'attrezzatura stessa ed essere in possesso dell'adeguata esperienza.

È vietato compiere, con qualsiasi mezzo, manovre o operazioni che non siano quelle espressamente autorizzate e/o di propria competenza e che possono quindi compromettere la sicurezza propria e di altre persone.

Qualora si renda necessario eseguire particolari manovre e/o nel caso in cui la visibilità sia limitata, ci si dovrà servire dell'ausilio di personale a terra.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 25 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

In ogni caso, si raccomanda di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

**R=PxM=2x2=4**

### Proiezioni di schegge, polveri, liquidi

Durante le fasi che potrebbero esporre i lavoratori al rischio di proiezione di schegge o materiali, (carico e trasporto, ecc.), si raccomanda di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre tali rischi. In particolar modo, in caso di esposizione, si raccomanda di utilizzare sempre i D.P.I. per la protezione del capo e occhiali panoramici/antischeggia.

Durante il trasporto del materiale, è tassativamente vietata la fuoriuscita del materiale trasportato ed il rilascio dello stesso, lungo il percorso.

Pertanto, i mezzi adibiti al trasporto di materiale dovranno essere, necessariamente, rispondenti alle caratteristiche atte a scongiurare tale rischio e dovranno essere osservate le prescrizioni individuate e definite.

Inoltre, la movimentazione del materiale o la sua preparazione, potrebbe dare origine a sviluppo di polveri, per cui, tutti i lavoratori dovranno avere in dotazione la maschera antipolvere con filtro P3 e gli occhiali panoramici.

Adottare sempre le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individuate nell'art. 15 del D.Lgs. 81/08, in particolar modo, quanto previsto alla lettera g), comma 1 "limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio".

**R=PxM=2x2=4**

### Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata secondo quanto dettato dalla normativa vigente ed in particolar modo, secondo quanto previsto dal Titolo VI e Allegato XXXIII del D.Lgs. n. 81/08.

**R=PxM=2x2=4**

### Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti

Per evitare o ridurre al minimo i rischi dovuti ad urti o allo svolgimento di particolari operazioni, tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle direttive comunitarie e, come già specificato nei paragrafi precedenti, deve esserne assicurata la regolare manutenzione al fine di preservare nel tempo i requisiti essenziali di sicurezza.

I lavoratori devono inoltre essere informati, formati e, dove richiesto dalla normativa, addestrati per il corretto svolgimento di tutte le attività in piena sicurezza e per il corretto uso di tutte le attrezzature (compresa la conoscenza degli usi impropri ragionevolmente prevedibili). Utilizzare sempre i D.P.I. per la protezione delle mani.

Il trasporto di materiale ed attrezzature non deve pregiudicare le fasi lavorative o la sicura deambulazione.

Per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento e/o al trasporto di carichi, si richiede la rigorosa applicazione della legislazione cogente: Titolo III, Allegato V (parte II, punto 2) e Allegato VI (punti 2 e 3) del D.Lgs. n. 81/2008.

**Per l'utilizzo dei mezzi per il sollevamento e/o trasporto di carichi, la ditta appaltatrice dovrà fornire preventivamente evidenza della documentazione relativa alle verifiche periodiche di legge e che il personale sia formato e abilitato all'utilizzo**

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 26 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

**di tale mezzo nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Tali evidenze dovranno pervenire al SPP della Committente.**

Durante la movimentazione eseguita con macchinari, deve essere assolutamente vietata la presenza di personale nel raggio di azione dello stesso; tali operazioni devono essere inoltre eseguite con la massima cautela e attenzione evitando sempre manovre brusche o repentine.

Indossare sempre idonei DPI per la protezione di piedi (calzature di sicurezza con protezione metatarsale), interdire l'avvicinamento al personale non addetto ai lavori e, come più volte ribadito, limitare al minimo il numero di lavoratori esposti al rischio (art. 15 del D.Lgs. n. 81/08).

In ogni caso, durante i lavori, attenersi alle indicazioni del presente documento e rispettare rigorosamente le prescrizioni che saranno contenute nel Permesso di Lavoro.

**R=PxM=2x2=4**

### Vibrazioni

Nel caso di utilizzo di strumenti vibranti, al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni, ad esempio durante l'utilizzo delle attrezzature manuali, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo III, nel quale sono prescritte le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti, o che potrebbero essere esposti, a rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche.

Inoltre, si evidenzia che, i valori limite di esposizione ed i valori d'azione per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono indicati nell'art. 201 del medesimo decreto.

**R=PxM=1x2=2**

### Rumore

Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II.

In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che:

- nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, ( $L_{EX} = 80 \text{ dB(A)}$ ), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ( $L_{EX} = 85 \text{ dB(A)}$ ), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, ( $L_{EX} = 87 \text{ dB(A)}$ ), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e, ai sensi dell'art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all'uso degli otoprotettori.

**R=PxM=2x2=4**

### Caduta corpi

Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi.

Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 27 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

**Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.**

**R=P×M=2×2=4**

### **Ribaltamento**

L'utilizzo della gru o di altro mezzo di sollevamento, necessario per i lavori di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, sarà condotta dal personale della ditta appaltatrice che provvederà a stabilizzare opportunamente il mezzo di sollevamento, con l'utilizzo degli stabilizzatori, posizionandolo in punti resistenti, stabili e piani o con poca pendenza, movimentando il mezzo in assenza di manovre brusche o repentine.

Assicurarsi che non vi sia personale sotto l'area di intervento e/o nel raggio di azione del mezzo.

L'utilizzo delle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento e/o al trasporto di carichi dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Allegato V (parte II, punto 2) e Allegato VI (punti 2 e 3).

Si raccomanda al personale della ditta appaltatrice di accertarsi che le caratteristiche del piano di calpestio siano idonee, in modo che il posizionamento del mezzo di sollevamento, possa avvenire in piena sicurezza e che lo stesso sia opportunamente stabilizzato utilizzando gli stabilizzatori, prima dell'inizio dei lavori; inoltre, i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno attenersi alle indicazioni del personale Carbosulcis.

I lavoratori dovranno essere dotati dei DPI contro le cadute dall'altro ed essere formati e addestrati al corretto utilizzo.

**R=P×M=1×3=3**

### **Carichi sospesi**

Durante le operazioni di carico dei materiali ferrosi, da effettuarsi con l'ausilio della gru o della pinza pensile, dovrà essere garantita la supervisione, il supporto e coordinamento del personale incaricato, che avrà cura di predisporre quanto necessario per garantire un'agevole movimentazione dei carichi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute di tutti i lavoratori interessati.

L'utilizzo delle attrezzature di lavoro per il sollevamento e la movimentazione dei carichi deve avvenire in conformità a quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/08, Titolo III, Allegato VI, punto 3, "Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi".

Non utilizzare i mezzi per scopi per i quali non sono stati progettati (compreso il divieto di superamento della portata); il loro utilizzo deve essere limitato al personale autorizzato.

Durante la movimentazione dei carichi in quota, il numero di lavoratori presenti dovrà essere limitato a quello strettamente necessario allo svolgimento della particolare attività, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; deve essere garantito il rispetto del divieto di sosta sotto i carichi sospesi.

Durante la movimentazione eseguita con l'ausilio della gru, dovrà essere assolutamente vietata la presenza di personale nel raggio di azione dello stesso; inoltre, tali operazioni dovranno essere eseguite con la massima cautela e attenzione, evitando di compiere manovre brusche o repentine.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 28 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura e assicurarsi che siano regolarmente sottoposti ai controlli previsti dalle norme vigenti; è vietato utilizzare catene, funi tessili, funi in acciaio prive di marcatura, con marcatura non leggibile e laddove non sia specificata la portata.

Indossare sempre i DPI per la protezione del capo e degli arti inferiori.

**R=PxM=2x3=6**

### **Radiazioni ottiche artificiali (ROA)**

Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi da radiazioni ottiche artificiali (ROA), ad esempio nel caso di utilizzo dell'impianto ossiacetilenico, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08 Titolo V "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali".

**R=PxM=1x2=2**

### **Incendi e Fuochi**

Prima dell'utilizzo della smerigliatrice o dell'impianto ossiacetilenico l'impresa appaltatrice dovrà comunicare l'esigenza al DEC che verificherà che la zona non sia a rischio di incendio e la presenza di eventuali sterpaglie con conseguentemente necessità di rimozione delle stesse, al fine di abbattere il rischio; l'impresa appaltatrice deve provvedere alla dotazione di appositi estintori nel luogo oggetto dell'intervento e garantire la presenza di personale addestrato all'utilizzo.

Durante le lavorazioni, i lavoratori devono aver cura di eliminare eventuali detriti e sterpaglie che possano propagare l'avvio di incendi e fuochi.

**R=PxM=1x3=3**

### **Lavori elettrici**

L'intervento non si configura come lavoro in presenza di rischio elettrico; sarà cura della Committente, attraverso il reparto preposto MANEL, qualora fosse necessario, fornire all'impresa appaltatrice idoneo punto di alimentazione in caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente. Queste dovranno possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente e dalla normativa tecnica di settore.

**R=PxM=1x2=2**

### **Rischio biologico – Emergenza COVID-19**

In riferimento all'emergenza COVID-19, il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice deve fornire evidenza che dimostri di aver attuato, in conformità alle disposizioni di cui ai provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria internazionale causata dal virus SARS-CoV-2, le misure e le prescrizioni atte a contrastare e contenere il diffondersi del SARS-CoV-2 (*"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"*). Inoltre, il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve trasferire ai propri dipendenti le corrette informazioni circa le modalità di accesso in azienda e le prescrizioni definite, come preventivamente comunicate dal DEC. Tutti i lavoratori dovranno avere in dotazione la maschera antipolvere FFP2 senza valvola, occhiali di protezione.

**R=PxM=1x3=3**

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 29 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

**D. Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore):**

In generale, non sono previste modalità particolari di esecuzione dei lavori da parte della committente, tuttavia si ribadisce che, tutte le attività devono essere concordate e pianificate preventivamente con il DEC o un preposto incaricato Carbosulcis, in modo tale da garantire lo svolgimento delle stesse nel rispetto di quanto indicato nel presente documento e affinché siano ridotte al minimo le interferenze con le altre attività eventualmente presenti. Tutti i lavoratori devono essere formati ed informati sulle corrette modalità operative. Per tutte le attività si ribadisce di seguire scrupolosamente le procedure previste dalla legislazione vigente e quelle in vigore in azienda.

Si evidenzia che l'impresa appaltatrice potrà iniziare i lavori di carico, trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, solo in seguito alla messa in sicurezza da parte del reparto preposto e a debita autorizzazione all'avvio delle attività.

Durante le fasi di lavoro da svolgersi all'interno dei cantieri di Nuraxi Figus e di Seruci, sarà interdetto l'accesso alle aree che non siano quelle identificate e autorizzate dal Responsabile del reparto in accordo con il DEC, per lo svolgimento dei lavori di cui al presente documento; i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno attenersi al rispetto di tali prescrizioni.

Tutte le attività svolte dall'azienda in appalto si svolgeranno durante le normali operazioni eseguite dall'azienda committente e seguendo la normale turnazione giornaliera.

Nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessario qualsiasi intervento straordinario non previsto al momento di redazione del presente DUVRI, anche da parte della Committente, questo dovrà essere adeguatamente valutato al fine di individuare nuove interferenze che, nel caso siano rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DSSC-DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

I lavoratori della ditta appaltatrice saranno accompagnati sul luogo di lavoro dal DEC o da un preposto che sarà a disposizione per tutta la durata dei lavori.

Si rimarca inoltre la scrupolosa attuazione della legislazione cogente e delle procedure in vigore in azienda.

### **5.3 Viabilità e regole di precedenza**

Oltre all'area di lavoro vera e propria, tutta la zona all'interno della concessione mineraria della CARBOSULCIS S.p.A., denominata Monte Sinni, viene considerata area di lavoro.

Il percorso per il raggiungimento del luogo di lavoro oggetto dell'intervento deve essere quello indicato nel presente documento e comunque secondo le indicazioni del DEC; è assolutamente vietato deviare dai percorsi stabiliti se privi di debita autorizzazione scritta.

La segnaletica presente lungo le strade interne all'azienda e in qualunque luogo di lavoro deve essere rigorosamente rispettata.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 30 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Poiché le strade interne dell'azienda, con particolare riferimento al percorso da seguire per raggiungere il deposito temporaneo di Nuraxi Figus la pesa e quello di Seruci, sono percorse da mezzi, sia appartenenti ad altre Imprese Appaltatrici ed a Carbosulcis, è fondamentale che, durante il transito, i mezzi rispettino rigorosamente la segnaletica, i limiti di velocità aziendali imposti e le precedenza di transito, secondo il codice della strada, e le prescrizioni fornite dal DEC, così come esplicitato al paragrafo 5.2 del presente documento.

Il mezzo della ditta appaltatrice dovrà sostare, durante tutta l'esecuzione dei lavori, all'interno dell'area indicata dal DEC, in modo da non intralciare il transito e la circolazione di altri mezzi e al fine di scongiurare il rischio di interferenze con il personale a terra.

Si chiede di prestare attenzione durante il transito nei luoghi in cui il manto sia costituito da sterrato o privo di segnaletica e di procedere a passo d'uomo; i lavoratori della ditta appaltatrice accederanno alle aree oggetto degli interventi, solo accompagnati dal DEC, o da un preposto incaricato, che sarà a disposizione per tutta la durata dei lavori.

**Sarà cura del DEC avvisare preventivamente il reparto SERTA (Telecontrollo) dalla necessità della ditta terza di accedere all'area di Seruci, con indicazione dei giorni previsti.**

**Per il raggiungimento del cantiere di Seruci, i lavoratori si fermeranno in Portineria Seruci (ove è presente una sbarra che funziona in remoto ed è azionata dal cantiere di Nuraxi Figus dal locale del Telecontrollo), e attenderanno le indicazioni fornite dal DEC o un suo incaricato; in alternativa, la movimentazione del cancello e della sbarra potrà essere azionata dal telecomando da parte del DEC o del preposto incaricato.**

**I lavoratori della ditta appaltatrice, saranno accompagnati nel luogo di lavoro dal DEC o un suo incaricato.**

**Poiché per eseguire lo smaltimento, trasporto e vendita materiali ferrosi, sono coinvolti vari luoghi dell'azienda, i lavoratori della ditta appaltatrice saranno accompagnati sul luogo di lavoro dal DEC o un suo preposto incaricato.**

**Nel caso in cui la ditta terza abbia necessità di recarsi presso lo stabile degli uffici aziendali, avrà cura di parcheggiare il mezzo nel parcheggio adiacente alla portineria; tale accorgimento dovrà essere adottato anche nel caso di ingressi di autovetture private.**

**In ogni caso, sarà compito del DEC fornire indicazioni puntuali per il parcheggio dei mezzi al momento dell'ingresso in azienda; gli stessi avranno cura di far fronte a eventuali esigenze, nel rispetto delle regole aziendali, manifestate dall'impresa appaltatrice.**

Nel caso in cui si rendesse necessario deviare il percorso dei mezzi, le variazioni dovranno essere valutate ai fini dell'individuazione di nuove interferenze che, se rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DSSC-DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 31 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## 6. PRESCRIZIONI

### 6.1 Uso di Attrezzature specifiche

Nell'esecuzione dei lavori contrattualizzati, l'Impresa Appaltatrice utilizzerà attrezzature di sua proprietà. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.

Tutte le macchine utilizzate nel cantiere e i componenti di sicurezza (per macchina si intende quanto specificato dall'art. 2, comma 2, punto a del D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010; per componente di sicurezza si intende quanto specificato al comma 2, punto c dello stesso articolo) devono essere conformi alle disposizioni del suddetto Decreto e a quelle indicate al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 81/08 e relativi allegati; la Committente, nella figura del RUP/ Direttore dell'esecuzione del contratto, richiede copia delle dichiarazioni di conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., l'Impresa Appaltatrice si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08, e conseguito l'abilitazione per le attrezzature di lavoro, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

### 6.2 Formazione e Informazione

La Committente si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato ai sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. 81/08, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

La Committente pretende altresì che l'Impresa Appaltatrice impieghi solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato ai sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. 81/08, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

### 6.3 Obblighi e divieti dei lavoratori

Nell'esecuzione delle attività di cui in oggetto, i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice devono osservare le seguenti disposizioni:

- Disposizioni aziendali a cui gli appaltatori devono rifarsi:

Previo inizio lavori, i lavoratori che opereranno saranno formati ed informati relativamente alle procedure in vigore in azienda, al DUVRI, alle principali fonti normative applicabili in azienda ed ai DPI da utilizzarsi; inoltre i lavoratori dovranno essere a perfetta conoscenza delle informazioni contenute negli allegati al presente documento.

Si precisa che, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario concordare con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente, la riunione per l'informativa di sicurezza.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26  <b>Determinazione n°3 del 05/03/2008</b>)</p>	<b>Pagina 32 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

L'ingresso nel sito è consentito solo al personale e ai mezzi preventivamente autorizzati dal Reparto preposto, secondo le modalità definite nella Procedura Generale di Sicurezza allegata "PGS n. 59 Ingresso nel sito".

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e della Legge 136/2010 art. 5, tutto il personale occupato dall'impresa aggiudicataria all'interno della Concessione Mineraria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso ci si serva di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l'indicazione del committente.

In caso di infortunio a un dipendente della ditta appaltatrice, il Datore di Lavoro della ditta stessa, attraverso la figura del Responsabile del Reparto Carbosulcis richiedente, avrà cura di far pervenire al Servizio di Prevenzione e Protezione Carbosulcis:

- copia del 1° certificato medico, tempestivamente, che, nel caso di infortunio grave, è necessario per istituire le pratiche di cui all'art. 25 comma 3, se in campo di applicazione del D.Lgs. 624/96;
- le informazioni relative ai giorni di prognosi e alla data di conclusione dell'infortunio, fintanto che permane il rapporto di lavoro con la Carbosulcis.

**- Obbligo dei DPI:**

Fermo restando che bisogna dare priorità ai dispositivi di protezione collettiva e, solo laddove non si raggiungano le soddisfacenti condizioni di sicurezza, si deve fare ricorso ai D.P.I., i lavoratori devono avere in dotazione tutti i D.P.I. necessari, essere edotti e sensibilizzati circa il corretto utilizzo.

Inoltre, lavoratori dovranno essere formati, informati e addestrati sull'eventuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria e sugli otoprotettori.

Si richiede la conformità, al D.Lgs. n. 475/92 e al D.Lgs. n. 81/08, Titolo III, Capo II, e all'Allegato VIII del medesimo decreto, nonché alla Procedura Generale di Sicurezza allegata "PGS 46 Gestione dei dispositivi di protezione individuale".

**- Divieti di accesso ad aree aziendali:**

Le uniche aree aziendali accessibili agli operatori sono quelle oggetto dei lavori indicati nel presente documento, raggiungibili esclusivamente attraverso il percorso indicato dal DEC della Committente.

Qualsiasi necessità dei lavoratori dell'Impresa Appaltatrice, di accedere a qualsiasi altra area dell'azienda, dovrà essere richiesta formalmente e successivamente esaminata, per scongiurare, o in caso contrario valutare, la possibilità di nuovi rischi interferenti.

**- Segnaletica e comunicazioni gestuali:**

Tutta la segnaletica utilizzata deve essere conforme a quanto previsto al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 81/08 e alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del medesimo decreto; in particolare i lavoratori devono essere formati sulla comunicazione verbale e sulla segnalazione gestuale. Le comunicazioni gestuali tra il personale della ditta appaltatrice e di quella committente avvengono in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXI del D. Lgs. 81/08.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 33 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Durante tutte le fasi di lavoro, in particolare le più critiche, si raccomanda di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

-Incendi:

Durante i lavori, si ribadisce la puntuale osservanza della legislazione cogente e la presenza di adeguati mezzi estinguenti; i mezzi devono essere provvisti di adeguati sistemi di spegnimento; i lavoratori devono essere edotti sull'utilizzo corretto delle apparecchiature antincendio.

-Altro:

I lavori devono essere svolti nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alla legislazione mineraria (D.P.R. 128/59 e D.Lgs. 624/96), e delle procedure interne aziendali. Previo inizio dei lavori, si ricorda di interdire l'accesso a tutto il personale non addetto ai lavori. La consegna dei lavori da parte della committente deve avvenire secondo le modalità e l'iter previsto dalla "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro" (allegato 1 al presente documento), nel caso in cui si ricada nel campo di applicazione della stessa procedura. È severamente vietato scattare fotografie o effettuare riprese sia in sottosuolo che in superficie, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Direttore Responsabile, nel rispetto delle procedure aziendali.

I lavoratori dell'Impresa Appaltatrice si impegnano inoltre a:

- segnalare tempestivamente al proprio preposto situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione delle attività;
- adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;
- porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.

#### **6.4 Pronto Soccorso ed Emergenza**

In caso di necessità /emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale addetto alle emergenze.

In particolare:

Il Pronto Soccorso deve essere organizzato in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 388/03; nel caso in cui sia necessario il sostegno del Servizio Sanitario Carbosulcis, è responsabilità del Capo Squadra della Ditta o del Responsabile Diretto dell'Impresa Appaltatrice accompagnare il lavoratore in Infermeria e, a richiesta dell'infermiere o del Medico Aziendale, fornire ogni necessaria informazione. Il Servizio Sanitario della Committente provvede ad avvisare il RUP/ Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza allegata "PGS42 Segnalazione comunicazione e gestione degli infortuni".

La linea interna dedicata, da utilizzare in caso di emergenza, è il 2555, che attiva automaticamente le procedure previste nel Piano di Emergenza aziendale.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 34 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

Si prenda visione della planimetria di emergenza e dello schema riassuntivo comportamenti in emergenza allegati, contenenti, rispettivamente, l'individuazione delle vie di fuga, punti di raccolta, e le principali informazioni per il comportamento da attuarsi in caso di emergenza.

## 7 DISPOSIZIONI FINALI

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

- L'Impresa Appaltatrice dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto;
- L'Impresa Appaltatrice dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.
- L'Impresa Appaltatrice dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti, del vestiario ad alta visibilità con bande rifrangenti e dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti nei guanti e nelle scarpe antinfortunistiche e, all'occorrenza, nel casco protettivo;
- L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente;
- Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verificano situazioni di potenziale pericolo, con l'obbligo di porre ogni attenzione ad eventuali carrelli elevatori o macchine operatrici in movimento ed alla merce degli stessi eventualmente trasportata, ponendosi sempre in posizione di sicurezza rispetto alle manovre in corso;
- Sia da parte del Committente che dell'Appaltatore non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone;
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'Appaltatore, quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza;
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente;
- Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare alla Committente, e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori.

## 8. COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento.

I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all'eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all'art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008 e secondo quanto previsto nell'Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/08:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	<b>Pagina 35 di 36</b>
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Inoltre, nella stima dei costi della sicurezza, devono essere valutati anche quelli relativi ai rischi propri dell'impresa appaltatrice, avendo cura di indicarli in modo esplicito e distinto da quelli dovuti ai rischi interferenti.

I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati.

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

## 9. CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

### 9.1 Implementazione

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

	<h1>DUVRI</h1> <p>(D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)</p>	Pagina 36 di 36
	<b>Titolo:</b> Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	<b>File:</b> 23_ DUVRI Carbosulcis Vendita e smaltimento materiali ferrosi	

## 9.2 Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenti, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

## 9.3 Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

### AZIENDA APPALTANTE (Committente)

AZIENDA	FIRMA DdL	FIRMA RUP
<b>Carbosulcis S.p.A.</b>		

Redatto da SPP: VS/CC



### AZIENDE APPALTATRICI

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'Impresa Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

AZIENDA	FIRMA DdL